

#### **AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI (significatività dei dati)**

L'elaborazione di ciascun numero mensile si avvale degli archivi gestionali aggiornati alla fine del mese precedente.

Non sono elaborati, in quanto non ancora sufficientemente consolidati, i casi avvenuti o definiti nel mese di aggiornamento degli archivi stessi.

#### **CASI DENUNCIATI**

Si classificano per data di avvenimento dell'infortunio o di manifestazione della malattia professionale.

Si considerano anche i casi lievi, cioè quelli che, all'atto della presentazione della denuncia, si presume avranno durata non superiore a 3 giorni (casi non indennizzabili).

I dati dei mesi più recenti sono stimati per tener conto dei casi non ancora trasferiti agli archivi gestionali al momento dell'elaborazione.

#### **CASI MORTALI**

Si classificano per data di avvenimento dell'evento che ha causato la morte. Si considerano solo quei casi in cui il decesso sia sopravvenuto entro 180 giorni dalla data dell'evento; sono esclusi i casi che al momento dell'elaborazione risultino chiusi negativamente entro 180 giorni dalla data dell'evento in quanto non di competenza dell'Istituto.

I dati dei mesi più recenti sono stimati per tener conto dei casi non ancora trasferiti agli archivi gestionali al momento dell'elaborazione.

#### **CASI DEFINITI CON INDENNIZZO (o indennizzati)**

Tutti i casi per i quali sia stato riconosciuto il diritto alle prestazioni economiche dell'assicurazione infortuni, e cioè:

- inabilità temporanea = casi da cui sia derivata un'assenza dal lavoro superiore ai 3 giorni
- postumi permanenti = casi da cui sia derivata una riduzione dell'attitudine al lavoro o una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado indennizzabile
- morte = casi in cui il decesso è dovuto all'attività lavorativa

#### **MODALITÀ DI INDENNIZZO POSTUMI PERMANENTI**

Il regime del T.U. 1124/65 prevede l'erogazione di una rendita diretta per i casi di inabilità permanente pari o superiore all'11%.

Il regime stabilito dall'art. 13 del D.L.vo 38/2000, che ha introdotto la tutela del danno biologico per i casi avvenuti dal 25 luglio 2000, prevede l'erogazione di un indennizzo in capitale per i casi di menomazione di grado compreso tra 6% e 15% e di una rendita diretta per i casi di grado pari o superiore al 16%.

#### **CLASSIFICAZIONE PER ATTIVITÀ ECONOMICA**

In quarta pagina si utilizza la classificazione INAIL (codice Tariffa); nelle altre si utilizza la classificazione ISTAT (ATECO '91), salvo diversa indicazione.

#### **ALTRE INFORMAZIONI**

*Analisi e approfondimenti di dati e informazioni possono essere richiesti a:*

*Redazione INAIL - Consulenza Statistico Attuariale - Segretaria di redazione: Vitalina PARIS*

*Via Stefano Gradi, 55 - 00143 ROMA - Tel.: 06/54872290 - Fax: 06/54872603 - E-mail: v.paris@inail.it*

#### **COMITATO DI REDAZIONE**

**Direttore Responsabile** Marco STANCATI, **Capo Redattore** Franco D'AMICO.

**Redattori:** Adelina BRUSCO, Silvia MOCHI, Paolo NICCOLAI, Silvia NALDINI, Gianfranco ORTOLANI, Luigi PRESTINENZA PUGLISI, Pasquale ROSSI, Diego RUGHI, Alessandro SALVATI, Liana VERONICO.